

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 28/01/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 23.10.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della somma di € 2.217,86 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 03.01.2011 ed estinto anticipatamente nel 2015, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 43.200,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 360,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dal reclamo al soddisfo ed un importo pari a € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: quanto alle commissioni rete distributiva rappresenta che il piano annuale di rimborso prevede la rimborsabilità della quota pari al 60% e di aver rimborsato al ricorrente l'importo di euro 996,29, che corrisponde alla mensilità immediatamente successiva a quella di estinzione (la rata successiva alla 48); con riferimento alle spese di istruttoria ne eccepisce la non rimborsabilità in quanto detti costi hanno natura "up front"; con riferimento gli oneri assicurativi rappresenta che le Compagnie hanno già provveduto al rimborso dell'importo complessivo pari ad euro 253,06 (si allega un bonifico di euro 147,88 ed una comunicazione di un avvenuto bonifico di euro 105,18), precisando che si tratta di un



importo maggiore di quello previsto in corrispondenza della rata nr. 48 nel “Piano annuale di rimborso”.

In conclusione, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

- 1) "spese di istruttoria", di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto le attività descritte sono riconducibili ad attività circoscritte alla fase preliminare della concessione del finanziamento, per un importo pari a € 172,94;
- 2) "commissioni rete distributiva 40%", di cui al punto d) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto le attività descritte sono riconducibili ad attività circoscritte alla fase preliminare della concessione del finanziamento, per un importo pari a € 664,07.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. Dal piano di rimborso versato in atti parrebbe emergere un criterio alternativo al pro rata temporis, peraltro non richiamato in contratto, il quale rinvia al predetto piano solo in ordine agli interessi e alla commissione rete distributiva e fa invece generico riferimento alla compagnia assicurativa per gli oneri in parola; si procede pertanto al calcolo secondo il criterio lineare.

L'intermediario riferisce che le compagnie assicurative avrebbero già rimborsato l'importo di euro 253,06, a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall'intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell'effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall'intermediario. In proposito l'intermediario allega un bonifico di euro 147,88 ed una comunicazione di un avvenuto bonifico di euro 105,18.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 936,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,80%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>Spese istruttoria</i>				450,00 €	Up front	172,94 €		172,94 €
<i>Commissioni rete distributiva 40%</i>				1.728,00 €	Up front	664,07 €		664,07 €
<i>Assicurazione vita</i>				228,78 €	Recurring	137,27 €	105,18 €	32,09 €
<i>Assicurazione impiego</i>				358,08 €	Recurring	214,85 €	147,88 €	66,97 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								936,07 €

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e del fatto che tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 936,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI